

IL DIRIGENTE AD INTERIM AFFARI ISTITUZIONALI

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Sindacale n. 316 del 01/07/2026 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026-2028.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.Lgs. n.118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2026 -2028.

Premesso che il D.lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento all'art. 40, comma 3-bis, dispone che: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";

Visto il CCNL del 17.12.2020 per il triennio 2016 – 2018 per il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comparto dell'Area Funzioni locali, come definito dall'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016;

Considerato che, in base alle disposizioni dettate dall'art. 8 del CCNL 17.12.2020, annualmente si procede alla sottoscrizione di un contratto decentrato di parte economica per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 57 del medesimo CCNL;

Preso atto che in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2019 – 2021 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comparto dell'Area Funzioni locali;

Preso atto che in data 23/02/26 è stato sottoscritto il CCNL per il triennio 2022 – 2024 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comparto dell'Area Funzioni locali;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, che, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Tenuto conto che, in base a quanto indicato dall'ARAN con vari pareri pubblicati nella Sezione "Orientamenti applicativi", la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al dirigente competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico effettuato nel rispetto della disciplina contrattuale innanzi richiamata, senza alcun margine di discrezionalità, mentre spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dal comma 2 dell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 e dal comma 3 dell'art. 39 del CCNL 16.07.2024;

Tenuto conto, in base a quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 17.12.2020, che:

- gli enti, dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del nuovo CCNL, procedono annualmente alla costituzione del fondo delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste nell'assetto organizzativo;

- che per il fondo delle risorse stabili per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera a, del CCNL 16/18 è costituito da un unico importo di risorse certe e stabili certificate e destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, pari ad euro **408.534,00**

- il fondo delle risorse stabili, destinate alla retribuzione di posizione e di risultato come sopra costituito viene integrato:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 16/18, per un importo pari alla percentuale del 1,53% da calcolarsi sul monte salari dei dirigenti anno 2015 determinate in € **8.969,00**;

- 2) a decorrere dall'01/01/2021, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del CCNL 19/21, per un importo pari alla percentuale del 2,01% da calcolarsi sul monte salari dei dirigenti anno 2018 determinato in euro **11.731,22**;

- 3) a decorrere dal 01/01/24, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del CCNL 2022/2024, per un importo pari alla percentuale del 3,05% da calcolarsi sul monte salari dei dirigenti anno 2021 determinato in euro **14.677,70**

Che gli incrementi di cui ai numeri 1,2 e 3 vengono esclusi dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017

Che il predetto fondo può essere integrato annualmente, da ulteriori risorse, c.d. variabili, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni indicate dai contratti di settore

Visto l'atto di indirizzo della Giunta comunale approvato con delibera n. 74 del 13/07/2026 che specificatamente prevede l'incremento del fondo delle risorse variabile dei dirigenti per l'anno 2026 di alcune fattispecie previste dai contratti e specificatamente

4) a decorrere dal ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del CCNL 16/07/24 tenuto conto della capacità di bilancio di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari dei dirigenti anno 2018 determinato in euro 1,284,01

5) a decorrere dal ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del CCNL del 23/02/2026 tenuto conto della capacità di bilancio di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari dei dirigenti anno 2021, determinato in euro **1.058,72**

Visto il comma 4 dell'articolo 45 del D.Lgs 36/2023 che prevede l'inclusione del personale con qualifica dirigenziale nella platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche

Visto l'articolo 2 del D.L. 21 maggio 2025 n.73 convertito in legge n. del che prevede " incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24 comma 3 del D.lgs 20 marzo n. 165..."

Ritenuto pertanto inserire la somma di euro **50.000,00** di cui euro 20.000 per incentivi PNRR ed euro 30.000 incentivi tecnici, precisando che tale incremento è escluso dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017

Visto il comma 3 dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020 per il triennio 2016 – 2018, secondo il quale: "Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo";

Rilevato che:

- L'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa,
- Con l'emanazione del DPCM del 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato testualmente che: "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- Con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, la RGS ha precisato che per la definizione del limite in rapporto all'incremento di unità di personale, il relativo calcolo deve essere effettuato in modo distinto per il personale dirigente e per il personale di categoria del comparto e che, nel calcolo del personale in servizio nell'anno di riferimento bisogna considerare anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Evidenziato che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG del 20.11.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite dell'apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in

particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite”.

Dato atto che alla data del 31 Dicembre 2018 l'organico del personale con qualifica dirigenziale in servizio nell'Ente risulta determinato in n.7 unità, di cui n.4 unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 3 unità con rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del TUEL;

Dare atto che alla data attuale non risulta concluse tutte le attività per la liquidazione del fondo anno 2025 pertanto l'integrazione di eventuali economie sul fondo 2025 e rinviato a successivo atto

DETERMINA

Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

1. di approvare la determinazione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2026, in € 437.875,65 di cui euro 385.532,92 parte stabile ed euro 52.342,73 parte variabile, così come dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di dare atto che risultano rispettate il vincolo sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
3. di dare atto che la spesa pari ad € 437.875,65 destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2026 risulta appostata per euro 387.875,65 sul capitolo 10101111 e per euro 50.000,00 sul capitolo 10101004 per il 2026.

Dott. Andrea Euterpio